



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

Aiuti finanziari per la conservazione delle vie di comunicazione storiche in virtù dell'articolo 13 LPN

**Aumento eccezionale delle aliquote
del sussidio:
requisiti e prassi dell'USTRA
nell'applicazione
dell'art. 5 cap. 4 OPN**

(Revisione maggio 2015 dell'edizione maggio 2009)

Documentazione

Criteri d'applicazione della disposizione eccezionale prevista all'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)

1. Interpretazione dell'articolo 5 capoverso 4 OPN

In virtù dell'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), l'USTRA può aumentare, in via eccezionale e a determinate condizioni, l'aliquota del sussidio fino al massimo al 45 per cento. Lo schema della figura 1 illustra gli aumenti possibili dei sussidi federali. Se i criteri minimi indicati nell'articolo 5 capoverso 4 OPN sono soddisfatti, i sussidi federali sono aumentati del 10 per cento (*aumento di base*). Inoltre può essere concesso un aumento addizionale (*aumento flessibile*) se sono rispettati ulteriori criteri chiaramente definiti. Di seguito sono illustrati in dettaglio i criteri per gli aumenti di base e flessibile.




Figura 1: criteri per l'aumento dell'aliquota degli aiuti finanziari.

2. Criteri per l'aumento dei sussidi federali

L'aumento dei sussidi è disciplinato dall'articolo 5 capoverso 4 OPN come riportato di seguito:

Art. 5 Calcolo dei sussidi

(...)

⁴ In via eccezionale, l'aliquota del sussidio secondo il capoverso 3 può essere aumentata al massimo al 45 per cento se è **comprovato** che altrimenti **le misure indispensabili non** possono essere **finanziate**.

La formulazione «in via eccezionale» indica che tale disposizione va applicata solo in casi eccezionali, debitamente motivati, e non costituisce la regola.

2.1 Criteri da soddisfare per l'aumento di base

2.1.1 Misure indispensabili

Nel commento sulla LPN (KELLER et al., 1997: 300 - *solo in francese e tedesco*), le misure indispensabili sono definite come provvedimenti da adottare con una certa urgenza affinché l'opera (oggetto ai sensi IVS) da proteggere non subisca danni irrimediabili.

Deve essere comprovato che, se le misure pianificate venissero rimandate o non venissero adottate:

- la struttura (sostanza ai sensi IVS) originale dell'opera subirebbe a breve danni irreparabili o si presenterebbero costi supplementari, oppure
- l'utilizzo conforme all'IVS (ad es. percorso pedonale, sentiero escursionistico o pista ciclabile) o l'utilizzo originariamente previsto per l'opera e successivamente modificato non potrebbe più essere garantito.

Il carattere indispensabile delle misure risulta dai seguenti elementi:

1. stato attuale dell'opera e dei pericoli a cui è esposta (ad es. rischio di cedimento, danni provocati dall'acqua, dall'erosione e da eventi naturali), adeguatamente documentati, ad es., mediante planimetrie, descrizioni, calcoli e foto (non è sufficiente fornire una motivazione generica quale rischio di danni provocati dall'acqua, rischio di cedimento ecc.);
2. la spiegazione delle misure intese a tutelare l'opera dai pericoli descritti;
3. la descrizione dei danni da prevedere se venissero attuate solo le misure finanziabili senza aumento del sussidio federale, oppure
4. la prova che l'utilizzo conforme all'IVS sarebbe compromesso se venissero attuate solo le misure finanziabili senza il predetto aumento.

(Le misure finalizzate a un utilizzo non conforme all'IVS, come ad esempio il transito del traffico pesante, non sono da considerarsi indispensabili)

2.1.2 Prova della non finanziabilità

Occorre inoltre comprovare che le misure indispensabili non possono essere finanziate senza un aumento dei sussidi federali. A tale riguardo va dimostrato che:

1. i mezzi finanziari disponibili non sono sufficienti per l'attuazione delle misure indispensabili (allegare elenco dei mezzi finanziari disponibili ed elenco dei costi);
2. è stata almeno verificata la possibilità di attuare le misure indispensabili secondo altri modelli di finanziamento, ad es. estendendo la durata di realizzazione in funzione delle possibilità finanziarie;
3. sono stati intrapresi diversi sforzi volti a ottenere finanziamenti pubblici, ad es. sotto forma di richieste ai Comuni di ubicazione e al Cantone (allegare l'intera corrispondenza);
4. sono stati intrapresi diversi sforzi volti a ottenere finanziamenti da parte di terzi, ad es. sotto forma di richieste a fondazioni, associazioni per la protezione della natura, la protezione del paesaggio o la conservazione dei monumenti storici, a parrocchie, associazioni volte a tutelare i corsi d'acqua o simili. Per i progetti in cui il cui contributo federale richiesto non supera i 100 000 franchi si devono allegare almeno 3 richieste con relative risposte negative, per i progetti d'importo superiore almeno 4.

2.2 Criteri da soddisfare per l'aumento flessibile

Oltre all'aumento di base, è prevista la possibilità di differenziare l'aliquota del sussidio federale e aumentarla, valutando caso per caso, al massimo del 45 per cento. Questo aumento viene concesso se l'opera da proteggere è di straordinario valore e per provvedimenti particolarmente efficaci (cfr. art. 13 cpv. 3 LPN). Pertanto il grado dell'aumento flessibile è determinato in base ai quattro seguenti criteri: unicità dell'opera (cap. 2.2.1), utilizzo sostenibile (cap. 2.2.2), legame con il contesto locale (cap. 2.2.3) e carattere innovativo delle soluzioni (cap. 2.2.4).

La domanda scritta deve riportare i criteri e i motivi che giustificano un aumento flessibile. Sulla scorta della documentazione pervenuta, l'USTRA decide se e in quale misura i singoli criteri sono soddisfatti e stabilisce di quanto è possibile aumentare il sussidio federale in aggiunta all'aliquota dell'aumento di base.

2.2.1 Unicità dell'oggetto

Questo criterio è soddisfatto se:

- l'opera è unica nella regione in cui si trova. Unico in questo caso significa che nel raggio di 20 km circa non si trova alcuna o quasi nessuna realtà paragonabile in termini di tecniche di costruzione, materiale costruttivo, sostanza edile, grado di conservazione, posizione, significato per il paesaggio, storia;

- l'opera, insieme ad altre parti del tracciato, costituisce un complesso organico di particolare valore o un elemento importante del contesto paesaggistico o residenziale;
- vi sono condizioni ambientali particolari (ad es. condizioni geologiche, morfologiche o climatiche delicate).

2.2.2 Utilizzo sostenibile

L'utilizzo è considerato sostenibile se l'opera:

- viene mantenuta o resa nuovamente fruibile come attrazione turistica;
- serve come parte di una via di comunicazione destinata al traffico lento soggetta a tutela vincolata da parte di autorità e proprietari (ad es. percorsi pedonali, sentieri escursionistici o piste ciclabili);
- è ripristinata e adibita a via a traffico ridotto;
- è di grande importanza ecologica (ad es. muri a secco in quanto habitat per i rettili).

2.2.3 Legame con il contesto locale

L'opera è considerata radicata nel territorio, se:

- il ripristino è sostenuto da organizzazioni locali mediante misure dimostrabili (nota: più di un semplice sostegno idealistico);
- è menzionata in documenti locali o nella tradizione popolare (ad es. miti e leggende).

2.2.4 Carattere innovativo delle soluzioni

Le misure sono considerate innovative se:

- prevedono provvedimenti particolarmente efficaci per l'obiettivo di mantenimento;
- assicurano nel lungo periodo un rapporto costi-benefici vantaggioso a livello di manutenzione;
- contribuiscono al mantenimento della struttura tradizionale attraverso soluzioni moderne;
- favoriscono la salvaguardia dell'opera nel suo stato originale mediante una commistione di interventi e conservazione/restauro;
- adottano idee nuove in materia di finanziamento o marketing.

3. Forma

La domanda illustrerà in che misura il progetto pianificato soddisfa i criteri indicati al capitolo 2, dovrà essere presentata in forma scritta e inoltrata, completa di tutti gli allegati richiesti, all'Ufficio federale delle strade USTRA, divisione Reti stradali, settore Traffico lento, 3003 Berna.

4. Basi

- USTRA, CFMS, CFNP (ed.), 2008: Technische Vollzugshilfe Erhaltung historischer Verkehrswege. Vollzugshilfe Langsamverkehr Nr. 8. Berna. (*disponibile solo in tedesco e francese* nel sito www.ivs.admin.ch).
- KELLER, Peter M.; ZUFFEREY, Jean-Baptiste; FAHRLÄNDER, Karl Ludwig (ed.), 1997: Kommentar NHG. Kommentar zum Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz. Zurigo. (*disponibile solo in tedesco e francese*).
- Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera. Commissione federale dei monumenti storici CFMS. Vdf Hochschulverlag, Zurigo, 2007
- RS 451: legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) (stato 1° gennaio 2008).
- RS 451.1: ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) (stato 1°luglio 2008).
- RS 616.1: legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu) (stato 1° gennaio 2008).
- RS 704: legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS) (stato 1° aprile 1996).